



CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I

Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado

Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Internazionale

Liceo Scientifico Cambridge International

Via Bligny, 1 bis 10122 Torino C.F. 80088620010

011.4338740 / 011.4396735



convittonazionale@cnuto.it

www.cnuto.it



FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLE SCUOLE E SUO REGOLAMENTO

Art. 1 - Attribuzioni del Consiglio delle scuole

1. Durata in carica del Consiglio: triennale
2. Rappresentanza del personale ATA
3. Equilibrio a rappresentanza dei tre ordini di scuola e del numero degli studenti.
 - 2 docenti Liceo Europeo
 - 2 docenti Liceo Scientifico Internazionale
 - 2 rappresentanti personale ATA
 - 2 rappresentanti studenti
 - 1 docente Scuola Secondaria di I grado
 - 1 docente Scuola Primaria
 - 4 educatori
 - 2 genitori Primaria
 - 2 genitori Secondaria I grado
 - 4 genitori Licei (2 LSI 2LCE)

Il Consiglio delle scuole, ha potere consultivo circa l'organizzazione e la programmazione della vita dell' istituto nelle seguenti materie:

- Adozione del regolamento delle scuole;
- Modalità di funzionamento dei servizi e uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive;
- Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extracurricolari, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di interventi compensativi a sostegno delle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni ed esperienze, e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazioni e costituzioni di Reti scolastiche attive sul territorio.
- Partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo/formativo
- Indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse.
- Andamento generale e didattico dell'Istituto;
- Attività di informazione e consulenza in materia di educazione alla salute.

Art. 2 - Composizione del Consiglio delle scuole

Il consiglio vede la partecipazione di tutte le componenti della scuola che vengono rappresentate così come segue:

per l'istituzione scolastica : il Rettore/Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, il Presidente del Consiglio di Istituto, 2 Rappresentanti ATA, 6 docenti, 4 educatori (uno per ciascun ordine di scuola);

per la componente genitori: 2 per la scuola primaria - 2 per la scuola secondaria I grado - 2 per il liceo classico europeo -2 per il liceo scientifico internazionale;

per la componente studentesca: 2 studenti, di cui 1 per il liceo classico europeo e 1 per il liceo scientifico internazionale.

Art. 3 - Nomina dei membri del Consiglio delle scuole

- Il Consiglio delle scuole viene eletto per settori/ordini di scuola
- I rappresentanti di classe dei genitori eleggeranno i propri membri in una riunione plenaria dove potranno votare solo candidati appartenenti al proprio ordine di scuola.
- I rappresentanti degli studenti del liceo verranno eletti a suffragio universale durante un'assemblea d'istituto.
- Il Rappresentante del personale ATA verrà eletto con le stesse modalità dei Rappresentanti dei Genitori.
- I rappresentanti dei docenti e degli educatori verranno indicati da ogni singolo collegio.
- L'incarico ha la durata di un triennio scolastico e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 4 - Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario

Durante la prima riunione il Consiglio elegge il Presidente tra la componente dei genitori, il Vice Presidente tra la componente del personale dell'istituzione scolastica.

Il segretario verrà designato dal Presidente.

Art. 5 – Casi di decadenza

Decadono dalle cariche elettive i membri del Consiglio delle scuole che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche. Gli appartenenti alla Componente Genitori i cui figli perdano la qualità di studenti o cambino ordine/settore di scuola decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data del verificarsi dell'evento. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità in cui abbiano un altro figlio frequentante lo stesso ordine/settore di scuola ovvero in caso d'iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nello stesso ordine/settore di scuola per il quale sono stati eletti.”

Art. 6 – Surroga dei membri cessati

“I membri del consiglio delle scuole venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, vengono sostituiti da coloro che, in possesso dei requisiti che ne hanno consentito l'elezione, risultino tra i primi non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Presidente, le funzioni sono esercitate temporaneamente dal Vice Presidente. I membri del Consiglio procederanno, nella prima riunione utile, all'elezione del nuovo Presidente secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio delle scuole

Il Consiglio delle scuole può essere convocato dal Presidente o dal Rettore.

La convocazione è d'obbligo qualora sia richiesta:

- a) dal Presidente
- b) dalla metà più uno dei Consiglieri
- c) da tutti i membri di una componente

In questi casi la richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto, con l'indicazione del giorno, al Presidente, che deve convocare il Consiglio delle scuole entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 8 - Avvisi di convocazione

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, comunicato agli interessati.

Ogni consigliere può proporre l'integrazione del O.d.G. all'inizio della seduta con l'approvazione della maggioranza dei presenti

Di norma il Consiglio delle scuole si riunisce all'inizio dell'anno scolastico e in seguito con cadenza almeno bimestrale. Può riunirsi anche per commissioni.

Art. 9 - Luogo e calendario delle riunioni

Le sedute hanno luogo nei locali dell'istituto in giorni feriali ed in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni tenendo conto delle esigenze delle diverse componenti della scuola.

Art.10 - Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio delle scuole sono valide soltanto se è presente la maggioranza dei membri in carica. Ciascun componente del Consiglio delle scuole può, in qualsiasi momento della seduta, chiedere la verifica del numero legale ai fini della validità della adunanza o della votazione.

Art. 11 - Pubblicità delle sedute

Alle sedute del Consiglio delle scuole possono assistere, senza diritto di intervento, gli elettori delle componenti rappresentate. Il pubblico non è ammesso qualora siano posti in discussione argomenti circa persone.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 12 - Forme di votazione

L'espressione del voto è normalmente palese.

Le deliberazioni concernenti persone debbono sempre essere prese a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora la parità si verifichi in seguito a scrutinio segreto, la proposta si intende rigettata.

Art. 13 - Contenuto dei verbali

Dalle riunioni consiliari viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la direzione del Presidente. Il verbale deve riprodurre sinteticamente le fasi salienti della discussione e le dichiarazioni essenziali dei componenti del Consiglio in ordine ai singoli argomenti trattati, nonché ai risultati delle votazioni.

Il verbale deve essere controfirmato dal Presidente e dal segretario. I verbali si intendono approvati se nel corso della seduta successiva non vengono mosse eccezioni. Il registro dei verbali, così come tutti gli atti del Consiglio possono essere consultati da ciascun componente del Consiglio stesso.

Le decisioni verranno rese pubbliche con modalità definite dalla scuola (albo e/o rappresentanti dei genitori e degli studenti).

Art. 14 - Petizioni

Studenti, genitori, insegnanti e personale non docente possono rivolgere al Consiglio petizioni scritte e firmate per chiedere interventi ed esporre necessità di carattere generale, ma comunque di competenza del Consiglio.

La petizione, se sottoscritta da almeno un decimo dei genitori, oppure da un quinto di ciascuna delle componenti, oppure da almeno 100 firmatari appartenenti alle diverse componenti, verrà inserita nell'ordine del giorno dal Presidente.

Se il numero dei richiedenti è inferiore a tali limiti, il Presidente deciderà se iscrivere o meno la petizione all'ordine del giorno.

Art. 15 - Modifiche

Modifiche al presente regolamento possono essere apportate da una maggioranza qualificata pari ai 3/4 dei membri del Consiglio

APPROVATO IL 4/09/2013

Approvato aggiornamento al regolamento del consiglio delle scuole in data 23/05/2016
(verbale n° 3)